

## Testo di pubblicazione per il Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino

### e per la procedura di esposizione pubblica comunale

Edizione di venerdì 15 novembre 2019

#### Procedura di approvazione dei piani secondo il diritto ferroviario senza esproprio Progetto delle Ferrovie Federali Svizzere FFS – Programma accesso alla ferrovia Stazione di Biasca: Adeguamento alla legge sui disabili (LDis)

<b>Comune toccato</b>	Biasca
<b>Richiedente</b>	FFS SA, Infrastruttura, Progetti, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona
<b>Oggetto</b>	Stazione di Biasca / km 131.600 – km 132.300 Adeguamento delle infrastrutture affinché tutti i viaggiatori a mobilità ridotta possano accedere liberamente a marciapiedi e treni tramite i seguenti interventi principali: <ul style="list-style-type: none"><li>- Innalzamento del marciapiede centrale a P55 e attuazione della lunghezza di 420 m;</li><li>- Nuova rampa d'accesso lato fabbricato viaggiatori con pendenza del 12%;</li><li>- Nuova tettoia di copertura della rampa;</li><li>- Rifacimento centro clienti;</li><li>- Sostituzione sala d'attesa e nuove panchine.</li></ul> <p>Per ulteriori dettagli si rimanda all'incarto piani depositato pubblicamente.</p>
<b>Procedura</b>	La procedura si basa sugli articoli 18 e segg. della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), sull'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1) e, sussidiariamente, sulla legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711). L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l'autorità competente per l'istruzione della procedura.
<b>Pubblicazione dei piani</b>	L'incarto può essere consultato dal <b>18 novembre 2019 al 17 dicembre 2019</b> , secondo gli orari normali di ufficio presso il Comune di Biasca.
<b>Picchettamento</b>	I nuovi manufatti (rampe, marciapiedi, sale d'attesa, etc.) sono demarcati tramite picchetti sul terreno. In particolari situazioni dove l'altezza della picchettazione comprometterebbe la sicurezza del servizio ferroviario, si è rinunciato all'evidenziazione dell'altezza (picchetto basso, segno sull'asfalto oppure demarcazione tramite spray colorato).
<b>Opposizioni</b>	Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) o della legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può presentare opposizione, durante il termine di pubblicazione dei piani.  Le opposizioni devono essere formulate per iscritto, motivate e inviate all' <b>Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Autorizzazioni I, 3003 Berna</b> .  Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 18f cpv. 1 Lferr).

Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate anche tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura (art. 18f cpv. 2 Lferr in combinato disposto con gli artt. 35 a 37 LEspr). Successive domande di indennità sono disciplinate dall'art. 41 LEspr.

Le obiezioni contro il picchettamento devono essere presentate subito, o comunque al più tardi entro il termine di deposito dei piani, presso l'UFT (art. 18c cpv. 2 Lferr).

Conformemente all'art. 42 LEspr, dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.

Si rendono inoltre attenti i locatori che, in ossequio all'art. 32 LEspr, se l'espropriazione lede dei contratti di pigione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo ricevuto l'avviso.

Berna, 12 novembre 2019

Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna